Alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano
Via Alto Adige 60

39100 Bolzano

Il/La sottoscritto/a

nato/a il       a       provincia

residente nel comune di       cap       provincia

via       n.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| codice fiscale |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

cittadinanza

telefono       e-mail

**in qualità di:**

denominazione dell’impresa:

con sede nel comune di       cap       provincia

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| codice fiscale |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

preso atto delle norme che regolano le dichiarazioni sostitutive (articoli 46 e 47 DPR 445/2000) e consapevole che la falsa dichiarazione, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti alla presentazione di questa dichiarazione sostitutiva,

**DICHIARA di essere in possesso dei seguenti REQUISITI MORALI, presupposto essenziale per l’esercizio dell’attività di installazione e autoriparazione:**

***AVVISO: tutte le persone indicate nelle “NOTE” devono essere in possesso dei seguenti requisiti morali ed effettuare apposita dichiarazione***

1. non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che si abbia ottenuto la riabilitazione;
2. non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
3. non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale (delitti contro l'industria e il commercio), ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
4. non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale (delitti di comune pericolo mediante frode);
5. non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
6. non essere stato sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e nei sui confronti non sia stata applicata una delle misure previste dalla DLT 06/09/2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), ovvero a misure di sicurezza;
7. di non aver riportato condanne penali risp. non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico, ostative all’iscrizione richiesta (il certificato del Casellario giudiziale viene richiesto d’ufficio);
8. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché delle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

|  |
| --- |
| **Informativa breve ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679** Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Bolzano, Via Alto Adige n. 60, 39100 Bolzano, contattabile all’indirizzo e-mail segreteriagenerale@camcom.bz.it. Dati di contatto del DPO: renorm@legalmail.it I dati personali saranno trattati per la prestazione dei servizi da noi forniti in ambito della **tenuta del Registro delle imprese** ai sensi del DPR 581/95. L’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 contattando il Titolare del trattamento. Per ulteriori informazioni si rimanda all’informativa dettagliata sul trattamento dei dati personali scaricabile al seguente link: <https://www.camcom.bz.it/it/privacy-servizi>. |
|  |
|      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Luogo e data | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*firma del dichiarante* |

|  |
| --- |
| **DOCUMENTI DA ALLEGARE***Barrare i documenti che vengono allegati* |
| [ ]  Copia scansionata del documento di identità in corso di validità dell’interessato - (la scansione ottica non è necessaria se la denuncia di inizio attività e la dichiarazione sostitutiva sono sottoscritte con firma digitale dal dichiarante);[ ]  Copia scansionata del permesso o della carta di soggiorno in corso di validità (allegato obbligatorio solo per i cittadini extracomunitari);**NOTE****Le persone indicate di seguito (oltre l’interessato che presenta la presente dichiarazione sostitutiva) devono essere in possesso dei requisiti morali e dimostrarli con apposita dichiarazione** Ai sensi del DLT 59/2010, art. 71, comma 5, modificato dal DLT 147/2012, art. 1, lett. d), in caso di **impresa individuale** i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all’attività .In caso di **società, associazioni od organismi collettivi** i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività e da tutti i soggetti individuati dall’art. 85 DLT 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). **D.Lgs. 159/2011 art. 85 - Soggetti sottoposti alla verifica antimafia**1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
3. per le associazioni, chi ne ha la legale rappresentanza
4. per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile (c.c.), per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del c.c., al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 %;
5. per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
6. per i consorzi di cui all'articolo 2602 del c.c. e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
7. per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
8. per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
9. per le società di cui all'articolo 2508 del c.c., a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
10. per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
11. per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 231/2001.2-ter.Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. 2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 %, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater. (166)Permanenza del divieto di esercizio dell’attività per mancanza dei requisiti moraliAi sensi del DLT 59/2010, art. 71, comma 3, modificato dal DLT 06/08/2012, n. 147, art. 1, lett. d), il divieto di esercizio dell'attività nei casi indicati nel punto (B) lettere b), c), d), e), f) della presente dichiarazione sostitutiva permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.Sospensione condizionale della pena Ai sensi del DLT 59/2010, art. 71, comma 4 il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. |